GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — LUNEDI 16 OTTOBRE — NUM. 243

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione,* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 16 settembre 1893, sul decreto che concerne gli esami di ammissione, di promozione e di licenza nei ginnasi e licei regi e pareggiati.*

SIRE,

In una solenne occasione non ancora lontana, la M. V. affermò la necessità che l'Italia, fatto tesoro della propria e dell'altrui esperienza, non indugi più oltre a iniziare l'opera rinnovatrice dei suoi ordinamenti scolastici, affinchè l'istruzione di ogni grado sia presso di noi composta in un assetto, non solamente più armonico e stabile, ma anche meglio rispondente ai bisogni mutati della coltura e della vita.

Importa sopratutto che, in relazione con le altre riforme civili onde è stato per tanta parte rivolto a nuovi obbietti e incamminato per nuove vie lo sviluppo delle istituzioni pubbliche, anche nella scuola sia ravvivato lo spirito liberale e fecondo della modernità e dalla scuola siano rimosse le cagioni che la tengono troppo lontana dalle realtà dell'ora presente. A questo fine intendono i disegni di legge già da me presentati all'uno e all'altro ramo del Parlamento e quelli che sono materia di studio all'Amministrazione che ho l'onore di presiedere.

Frattanto e sino a che tali disegni abbiano ottenuto l'approvazione del Parlamento e la Sovrana sanzione di V. M., sarà utile apportare in alcune parti dei nostri ordinamenti scolastici le migliorie, le quali è consentito introdurvi senza provvedimenti legislativi. E per cominciare da quella parte che è occasione a mali più gravi e motivo a lamenti non ingiustificati de' maestri, degli scolari e delle famiglie, intendo a toglier di mezzo gli inconvenienti e gli abusi procedenti dal presente sistema degli esami e a disciplinare in forma nuova questa materia, sì che l'esame cessi una buona volta di essere spavento delle famiglie e dei giovani e palestra dove gli scaltri sogliono esercitare non senza frutto la facoltà inventrice d'inganni, mentre gli ingenui vi soccombono talvolta in non meritate sconfitte.

Col sistema presente degli esami la scuola, nessuno omai potrebbe dubitarne, si è trasformata in una fabbrica di candidati: i giovani, invece di esservi addestrati con serietà di propositi e libero svolgimento di attitudini a formarsi una coltura intellettuale che li predisponga e li prepari degnamente alla vita, sono guidati senza coscienza di sè stessi e senza fede nella bontà dei loro studi a conseguire, non importa il come, un diploma che apra la via all'università,

all'impiego, alla professione; onde nasce che nell'opinione dei più è tenuto ottimo ogni mezzo per il quale si raggiunga la mèta. Così al decadimento della coltura si accompagna per fatale necessità il dissolvimento morale, poichè la scuola, per servire a interessi materiali, vien meno al suo più nobile ufficio della educazione.

Inoltre: a chi abbia pronti la memoria o l'ingegno e si prepari in tempo brevissimo a una prova d'esame, riesce spesso assai facile il sostenerla felicemente. E poi?... Di quella rapida inverniciatura che resta?... Da giovani quando frequentavamo le scuole, sapemmo e credemmo tutti che, salvo negli alti gradi dell'insegnamento, un esame di rado è dimostrazione adeguata e certa della cultura: or perchè ciò che allora reputammo vero, vorremmo noi dimenticare o negare di tanto più addentrati nelle vie della esperienza e della vita? Io stimo che a chi ha da ordinare o vigilare le scuole giovi assai il rammentarsi ciò che sentì, pensò, credè da scolare.

Bisogna non appagarsi dell'agevole o audace mostra di un giorno: ma crescere agli occhi dei discenti il valore delle prove fatte durante un anno, crescere insieme l'autorità de' maestri, e l'importanza del giudizio loro: genereremo così nei giovani un più forte sentimento del dovere scolastico, una maggiore fiducia negli sforzi non eccessivi e improvvisi ma regolati e continui del proprio ingegno, una più sicura coscienza del fine dei loro studi.

Nè si tratta di sistema in tutto nuovo; ma piuttosto di una più larga e razionale esplicazione di concetti che già si trovano attuati nelle nostre leggi scolastiche. Già nelle scuole classiche, dove gl'insegnamenti non hanno alcun carattere professionale e meglio sono intesi e coordinati ad una generale coltura di preparazione, vige il principio della esenzione dall'esame conceduta a chi abbia raggiunto un certo grado nelle medie bimestrali.

Col decreto, al quale io invoco l'Augusta firma di V. M., non si fa altro che liberare questo principio dalla condizione di una graduatoria numerica, manifestamente empirica. Il sette, l'otto, il nove son cifre che considerate ciascuna di per sè non danno nè possono dare giusto concetto della idoneità di un giovane a frequentare il corso superiore a quello nel quale si trova. La scuola, non v'ha dubbio, deve fornire l'intelletto di nozioni positive: ma deve altresì e principalmente, se m'è lecita la parola, slargarlo, farlo atto a una maggiore coltura e accendervi il desiderio, la bramosia di conseguirla. E questo attitudini per numeri soli non si determinano. D'altra parte cotesti numeri chi li assegna?... gl'insegnanti. E si lasci dunque dell'idoneità giudicare agli insegnanti medesimi: il giudizio loro è il più esperto e perciò il men fallace; e avendo ad essere complessivo, cioè espressione e quasi sintesi dell'opinione di tutti i docenti, esso darà guarentigie di serietà e di sincerità assai maggiore che non si abbiano in una prova qualsiasi.

Mantenuto adunque il sistema presente per i candidati provenienti da scuola privata o paterna, si vengono a sostituire per le scuole classiche regie e pareggiate le prove della sessione estiva con quelle di uno scrutinio finale volto ad accertare le condizioni intellettuali di ciascun alunno. Nel quale scrutinio gli insegnanti pronuncieranno dapprima un giudizio sulla condotta tenuta dall'alunno durante l'anno scolastico, affinchè dal beneficio dell'esenzione dall'esame restino esclusi coloro, che se ne fossero resi immeritevoli per cattivi portamenti o per abituale negligenza; e poi dovranno determinare se per tutte le discipline o per quali solamente ciascun alunno di buona condotta abbia dato prova sufficiente di idoneità e possa essere senz'altro esperimento promosso alla classe superiore o licenziato dall'Istituto. Per contro, coloro che in parte delle discipline siano riconosciuti deficienti si ammetteranno per queste a sostenere le prove parziali d'esame in ambedue le sessioni, perchè, ove il giudizio della loro insufficienza trovi conferma nell'esame estivo, abbiano tempo durante il periodo delle vacanze di compiere con una riposata preparazione la loro coltura. Così ordinato, lo scrutinio finale sarà come un vero e proprio giudizio di esame; per il quale l'autorità dei maestri acquisterà d'importanza presso gli scolari e le famiglie, e lo studio continuato e l'operosità dimostrata durante l'anno scolastico diventando mezzi onorevoli per ottenere l'approvazione finale, non lascieranno più luogo a facili improvvisazioni o a molteplici inganni.

Convinto dell'intrinseca bontà di questo sistema, reputo opportuno l'estenderlo anche all'esame di licenza liceale; senonchè ho ristretta la facoltà di applicarlo ai Licei regi, i quali più degli altri Istituti per diretta vigilanza dello Stato danno guarentigia che sarà praticato con quella gravità, che vorrei vedere restaurata in ogni ordine di scuole. Nè con questa necessaria limitazione si contravviene alle disposizioni vigenti intorno agli Istituti pareggiati, poichè a termini della legge 13 novembre 1859 la parificazione degli Istituti comunali o privati è sancita per ciò che concerne l'ordinamento degli studi, non già per le speciali discipline degli esami. Ad ogni modo poi, se la licenza liceale ha da serbare il carattere suo di atto per il quale lo Stato interviene a riconoscere la maturità di un giovane per l'ammissione a certe categorie di pubblici uffici e ai corsi universitari, non può dubitarsi della legalità di qualsiasi provvedimento inteso ad assicurare che un titolo di tanto valore si conferisca solamente a chi dai rappresentanti dello Stato ne sia giudicato meritevole.

E a proposito della licenza liceale un fatto è da notare ormai accertato per lunga esperienza. I giovani caduti in quella prova di rado o non mai si rassegnano a ripetere il terzo corso del liceo; che sarebbe il modo migliore per riempire i vuoti della loro istruzione. Quasi tutti invece, o per la lusinga di non perdere un anno, o per fruire della concessione accordata ai soli studenti universitari di ritardare la prestazione del servizio militare, s'inscrivono ai corsi di farmacia o veterinaria o frequentano come uditori i corsi delle altre facoltà. Così avviene che, dovendo attendere contemporaneamente agli studi liceali e agli studi universitari, fanno male gli uni e gli altri, e alla fine del nuovo anno si trovano in condizioni peggiori di prima; e allora cominciano a strascicare la loro miseria intellettuale di liceo in liceo finchè trovino una Commissione pietosa che li licenzi. A rimuovere i tanti e tristissimi effetti che sogliono generarsi da questo stato di cose intende l'istituzione delle sessioni straordinarie di esami di licenza liceale, alle quali saranno ammessi nel dicembre di ogni anno i candidati che per qualsivoglia motivo si siano presentati a una sola delle sessioni ordinarie, purchè in questa abbiano superate le prove delle due discipline fondamentali del corso classico, l'italiano e il latino. Così queste sessioni straordinarie, tenute in poche sedi e innanzi a Commissioni che giudicheranno quasi in grado di appello, mentre daranno ai volenterosi il modo di riparare le prove fallite e dopo una preparazione meno affrettata, chiuderanno la serie di quegli strascichi di esame importuni per cui un giovane trapassa ora da un anno ad un altro, vincendo le prove della licenza a poco per volta e senza dar mai una dimostrazione effettiva della sua maturità agli studi superiori.

Ma di questi come degli altri danni che ho già lamentati v'ha chi accagiona la troppo lunga durata dei corsi. Cinque anni, si dice, di scuole elementari; cinque di ginnasio, tre di liceo; e son tredici, ai quali debbono succedere, per lo meno, quattro di studi universitari: in tutto, per chi non s'industria d'accorciare la strada, diciassette anni di studio; laddove, come un tempo da noi, oggi in altri Stati gli studi classici durano meno, e non è per questo minore il frutto di quello che qui se ne trae. E in ciò è qualcosa di vero: difatti finora si concedè la facoltà di anticipare di un anno l'esperimento della licenza liceale a coloro i quali si indugiarono tanto negli studi classici da lasciarsi raggiungere dalla leva prima di averli compiuti. Eliminate d'ora in poi, per i provvedimenti che mi onoro di proporre a V. M., molte delle tristissime conseguenze alle quali il presente sistema degli esami espone i giovani e le famiglie loro, a me non par equo quella facoltà si mantenga: chè sarebbe un concedere agli inetti ed ai pigri quanto si nega agli operosi e ai valenti. Nondimeno, poichè, lo ripeto, qualcosa di vero è nelle obiezioni esposte, il concetto di consentire per ragioni speciali un abbreviamento del corso classico non merita, secondo me, d'essere ripudiato: ma le ragioni speciali debbono provenire dalla dimostrazione data di singolari attitudini d'ingegno e di meritoria operosità intellettuale.

Ai giovani dunque, i quali diano tale prova di eccellenza, mi pare

possa concedersi la facoltà di guadagnare un anno sui cinque del ginnasio, consentendo loro con cautele opportune il passaggio dalla prima alla terza classe, oppure uno sui tre del liceo dopo che abbiano compiuta con lode in ogni disciplina la seconda classe liceale. La concessione si può e si deve fare: ma lo ripeto, soltanto a chi si segnalò per vigore d'intelletto e forte amore degli studi; e perciò il beneficio sarà da lui goduto solamente se nell'unica sessione di autunno egli riesca a vincere tutte le prove. Riparazioni no: se ordinarie, no perchè inutili, non potendo essere date che dopo un anno; quell'anno appunto che si tratta di guadagnare: se straordinarie, nemmeno, perchè alla inettitudine consiglierebbero la temerità.

Questi concetti introdotti nella disciplina degli esami hanno recato seco come logica conseguenza la necessità di coordinare le nuove disposizioni con quelle del regolamento per i ginnasi e licei, approvato con R. decreto 24 settembre 1889 e sostanzialmente modificato da posteriori provvedimenti; sì che mi è sembrato opportuno rifondere tutte le norme che, ove alla M. V. piaccia di approvarle, dovranno regolare d'ora in poi gli esami nelle scuole secondarie classiche.

A rinnovare in questa guisa il sistema degli esami mi ha indotto il desiderio di far più vivo e fecondo l'amore dei giovani per i nobili studi e insieme la speranza di rimuovere alcune almeno delle cagioni, onde è sorto un dissidio tra la scuola e la vita; il quale è non pur necessario ma urgente comporre; e durevolmente comporre mercè più essenziali provvedimenti legislativi da me già proposti e ai quali, confido, non mancherà l'approvazione delle Camere e il gradimento di V. M.

Il Ministro
MARTINI.

Il Numero **565** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione;

Veduto il nostro decreto 24 settembre 1889 che approva il regolamento per i ginnasi e licei e le modificazioni apportate al detto regolamento con i Nostri decreti 26 maggio 1891, 14 giugno 1892 e 4 maggio 1893;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esami nei ginnasi e licei regi e pareggiati sono di *ammissione*, di *promozione* e di *licenza*.

Le sessioni ordinarie di esame sono due, l'una estiva nel mese di luglio e l'altra autunnale, nel mese di ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute di regola dal capo dell'istituto e sono costituite nel modo seguente:

a) per l'ammissione alla 1ª classe ginnasiale, del direttore e dei due professori della 1ª e 2ª classe:

b) per l'ammissione e promozione alla 2ª classe ginnasiale, del direttore, dei due professori della 1ª e 2ª classe e del professore di matematica;

c) per l'ammissione e promozione alla 3ª classe ginnasiale, del direttore, dei due professori della 2ª e 3ª classe e del professore di matematica;

d) per l'ammissione e promozione alla 4ª classe ginnasiale, del direttore, dei due professori della 3ª e 4ª classe, e dei professori di lingua francese e di matematica;

e) per l'ammissione e promozione alla 5ª classe ginnasiale e per la licenza ginnasiale, del direttore, dei due professori della 4ª o 5ª classe e dei professori di lingua francese, di matematica e di storia naturale;

f) per gli esami liceali, del preside e di tutti i professori del liceo.

Art. 3.

L'esame di ammissione alla 1ª classe ginnasiale ha luogo nella sola sessione autunnale, e comprende una prova scritta di composizione italiana e una prova orale di lettura e grammatica, per le quali sia accertato che il candidato ha attitudine e preparazione sufficiente agli studi classici.

Nessuno può essere ammesso a questo esame se non è fornito della licenza elementare conseguita nei modi prescritti dal capo IX del regolamento approvato con R. decreto 16 febbraio 1888.

Art. 4.

Gli esami di ammissione alle altre classi ginnasiali e alle classi 2ª e 3ª liceali hanno luogo per i candidati di scuola privata o paterna nelle due sessioni ordinarie.

Le prove scritte per tutti questi esami sono un componimento italiano, una versione dall'italiano in latino, una versione dal latino in italiano; e per l'ammissione alle classi 4ª e 5ª ginnasiali anche una versione dall'italiano in francese, e per l'ammissione alle classi 2ª e 3ª liceali anche una versione dal greco in italiano. Le prove orali sono sopra tutta la materia insegnata per ciascuna disciplina nelle classi del ginnasio o liceo precedenti a quella cui il candidato aspira.

Art. 5.

Gli esami di promozione alle varie classi ginnasiali e liceali per gli alunni degli istituti regi e pareggiati comprendono le medesime prove che sono prescritte per i corrispondenti esami di ammissione; salvo che le prove orali sono contenute entro i limiti dell'insegnamento impartito nella classe rispettivamente precedente a quella cui l'alunno aspira.

Art. 6.

Gli esami di promozione saranno fatti nel modo seguente. Negli ultimi dieci giorni del mese di giugno il Consiglio degli insegnanti farà uno scrutinio delle medie bimestrali e di tutti gli elementi utili per accertare la condotta e il profitto degli alunni durante l'anno scolastico e procederà alla ripartizione di questi in tre gruppi. Al primo gruppo saranno ascritti gli alunni di lodevole condotta riconosciuti idonei per tutte le materie alla classe superiore; al secondo, gli alunni di lodevole condotta riconosciuti idonei alla classe superiore solamente per una o più materie; al terzo gli alunni che non abbiano tenuto lodevole condotta durante l'anno scolastico, quelli per i quali a cagione delle molte assenze manchino gli elementi sufficienti per dichiararli idonei, e quelli che non siano riconosciuti idonei per nessuna materia alla classe superiore.

Gli alunni del primo gruppo saranno senz'altro promossi; quelli del secondo saranno ammessi a sostenere l'esame nella sessione estiva, con dispensa dalle prove per quelle materie in cui furono dichiarati idonei e con diritto alla

riparazione nella sessione autunnale; quelli del terzo saranno rimandati a sostenere le prove dell'esame nella sessione autunnale, senza diritto ad ulteriore riparazione.

Art. 7.

Per lo scrutinio finale sovraccennato il Consiglio degli insegnanti sarà costituito dal capo dell'istituto e dai professori che a termini dell'art. 2 fanno parte della corrispondente Commissione di esame.

Art. 8.

Nello scrutino finale si delibererà,con una prima votazione, quali alunni meritino di essere dichiarati di lodevole condotta. Poi l'insegnante della classe o l'insegnante della materia presenterà una breve relazione scritta intorno al profitto di ciascuno di essi, e sopra le conclusioni dei singoli insegnanti, espresse in forma di proposta, si discuterà e delibererà per quali materie ciascun alunno possa esser dichiarato idoneo alla classe superiore.

Quando il professore di una materia dichiari e dimostri che per essa un alunno non ha assolutamente la necessaria idoneità non si procederà ad alcuna discussione e l'alunno sarà per quella materia assoggettato all'esperimento dell'esame.

Ove per altro il professore abbia solamente qualche dubbio circa l'idoneità assoluta dell'alunno nella sua materia, se questa non sia nè l'italiano, nè il latino, e l'alunno stesso abbia l'idoneità in tutte le altre materie, si procederà alla discussione e alla votazione.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; e in caso di parità, avrà la prevalenza il voto del presidente se si tratti della condotta, quello dell'insegnante proponente se si tratti del profitto.

Art. 9.

Gli alunni della 1ª classe di un ginnasio regio o pareggiato, i quali abbiano ottenuta la promozione alla 2ª classe senza esame nello scrutinio finale, possono presentarsi nella sessione autunnale dello stesso anno ed esclusivamente nel medesimo istituto a sostenere l'esame di ammissione alla 3ª classe, assoggettandosi a tutte le prove prescritte per i candidati di scuola privata o paterna nell'art. 4 del presente decreto, senza diritto ad alcuna riparazione e previo il pagamento della tassa annua d'iscrizione.

Chi non riesca a superare questo esame avrà diritto all'iscrizione nella 2ª classe, senza pagare nuovamente la tassa.

Art. 10.

L'esame di licenza ginnasiale ha luogo per i candidati di scuola privata o paterna nelle due sessioni ordinarie ed esclusivamente nei ginnasi regi. Esso comprende le prove scritte di un componimento italiano, di una versione dall'italiano in latino, di una dal latino in italiano, di una dal greco in italiano e di una dall'italiano in francese; e le prove orali su tutta la materia delle discipline insegnate nell'intiero corso ginnasiale.

Art. 11.

L'esame di licenza per gli alunni dei ginnasi regi e pareggiati sarà fatto con lo stesso metodo ordinato per gli esami di promozione negli art. 6, 7 e 8 del presente decreto. Le prove scritte per gli alunni, dei quali nello scrutinio flanale non sia stata riconosciuta l'idoneità in tutte le materie, saranno in tutto o in parte quelle prescritte dall'art. 10, e le prove orali saranno contenute entro i limiti dell'insegnamento impartito nelle ultime due classi del ginnasio.

Art. 12.

L'esame di licenza liceale ha luogo nelle due sessioni ordinarie per i candidati di scuola privata o paterna o pareggiata, i quali da non meno di tre anni abbiano conseguita la licenza ginnasiale. Esso comprende le prove scritte di un componimento italiano, di una versione dal latino in italiano e di una versione dal greco in italiano, e le prove orali su tutta la materia insegnata per ogni disciplina nell'intiero corso liceale.

Art. 13.

L'esame di licenza liceale per gli alunni della 3ª classe dei licei regi sarà fatto con lo stesso metodo ordinato per gli esami di promozione negli art. 6, 7 e 8 del presente decreto; e le prove scritte e orali per gli alunni, dei quali non sia stata riconosciuta la maturità in alcune materie o in tutte le materie d'insegnamento, saranno in parte o in tutto quelle prescritte nell'art. 12.

Art. 14.

Gli alunni della 2ª classe di un liceo regio, i quali abbiano nello scrutinio finale ottenuta la promozione senza esame alla 3ª classe, possono presentarsi nella sessione autunnale dello stesso anno ed esclusivamente nel medesimo istituto a sostenere l'esame di licenza, assoggettandosi a tutte le prove indicate nell'art. 12, senza diritto ad alcuna riparazione e previo il pagamento della tassa di licenza prescritta per i candidati di scuola privata o paterna.

Art. 15.

I candidati alla licenza liceale, i quali per qualsiasi motivo abbiano potuto sostenere le prove d'esame parziale o generale solamente in una delle sessioni ordinarie e abbiano fallito la prova in qualche materia che non sia l'italiano o il latino, saranno ammessi, pagando nuovamente la tassa relativa, a una sessione straordinaria di riparazione; la quale sarà annualmente tenuta nella 2ª metà di dicembre nelle sedi da designarsi per decreto ministeriale in numero non superiore a dodici e innanzi a Commissioni esaminatrici formate di professori liceali e presiedute da persone delegate dal Ministro dell'Istruzione pubblica.

Da queste sessioni straordinarie sono esclusi i candidati che già siano stati ammessi al godimento del beneficio accordato dall'articolo precedente.

I candidati ammissibili alle sessioni straordinarie potranno essere inscritti provvisoriamente alle facoltà universitarie al principio dell'anno scolastico, ma la loro iscrizione sarà nulla, se non presenteranno entro il 15 gennaio se-

guente il certificato di aver superato l'esame della licenza liceale.

Art. 16.

Il giovine che vuole essere ammesso a una classe del ginnasio o del liceo deve farne domanda scritta su carta legale al capo dell'Istituto, non più tardi del 31 maggio se il relativo esame deve essere sostenuto nella sessione estiva, o non più tardi del 15 settembre se deve essere sostenuto nell'autunnale.

La domanda deve essere corredata dei documenti prescritti dall'art. 50 del regolamento per i ginnasi e licei approvato con R. decreto 24 settembre 1889, delle quietanze delle tasse stabilite dalla legge 25 febbraio 1892, n. 71 e, per l'ammissione alla 1ª classe ginnasiale, del certificato di licenza elementare.

Art. 17.

Gli alunni d'istituto regio o pareggiato e i giovani di scuola privata o paterna che vogliono essere iscritti tra i candidati alla licenza ginnasiale e liceale, debbono farne domanda su carta legale da centesimi cinquanta entro il 31 maggio per la sessione estiva e prima del 15 settembre per l'autunnale, corredandola della quietanza della tassa prescritta e, se si tratta di aspiranti alla licenza liceale, anche del diploma di licenza ginnasiale.

Gli alunni di istituto regio o pareggiato presenteranno le istanze al direttore o preside che invierà al R. provveditore non più tardi del 10 giugno o del 20 settembre l'elenco degli alunni inscritti tra i candidati.

I giovani di scuola privata la presenteranno al R. provveditore della provincia in cui abbiano effettivamente dimorato durante l'anno scolastico e saranno da lui fatti inscrivere presso uno degli istituti regi della provincia secondo le ragioni di vicinanza e di opportunità: agli altri documenti dovranno aggiungere la fede di nascita, l'attestazione legale della loro dimora nella provincia e la indicazione delle persone da cui siano stati privatamente istruiti.

Nelle provincie ove non sono ginnasi regi i giovani di scuola privata o paterna potranno essere ammessi a sostenere l'esame nei ginnasi pareggiati; ove non sono istituti regi nè pareggiati dovranno far l'esame nel liceo o ginnasio regio più vicino al luogo della loro dimora.

I candidati alla licenza liceale che vogliono essere ammessi alle sessioni straordinarie, a termini dell'art. 15, ne faranno dichiarazione in carta legale da centesimi cinquanta al R. provveditore della provincia non più tardi del 20 novembre, producendo, oltre i documenti comprovanti che essi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo predetto, la quietanza della tassa prescritta.

Art. 18.

I R. provveditori agli studi formeranno gli elenchi dei candidati inscritti per la licenza ginnasiale e liceale in ciascuno degli istituti regi o pareggiati della provincia, e ne trasmetteranno copia al Ministero e per ciascuno istituto al rispettivo capo, non più tardi del 25 giugno o del 25 settembre: scorso questo termine nessuno potrà più per alcuna ragione essere inscritto.

Inoltre i R. provveditori formeranno e trasmetteranno al Ministero entro il mese di novembre di ciascun anno, l'elenco dei candidati ammissibili alla sessione straordinaria, di cui all'art. 15, e in pari tempo comunicheranno a ciascuno di essi il giorno e il luogo in cui incominceranno le prove d'esame.

Art. 19.

Negli esami di ammissione e di promozione alle varie classi ginnasiali e liceali, il professore della materia per ciascuna prova scritta propone tre temi alla Commissione esaminatrice, la quale si aduna nell'ufficio di direzione o presidenza la mattina stessa del giorno assegnato alla prova poco prima che questa incominci e fatta la scelta del tema si reca nell'aula degli esami, dove il professore della materia lo detta ai candidati.

Art. 20.

Per i temi delle prove scritte dell'esame di licenza liceale provvede ogni anno il Ministero nella relativa ordinanza.

All'ora prescritta la Commissione esaminatrice entra nell'aula degli esami, e il presidente apre il tema e lo fa dettare ai candidati dal professore della materia.

Art. 21.

Nell'esame di licenza ginnasiale la Commissione esaminatrice si aduna nell'ufficio di direzione o presidenza la mattina del giorno assegnato a ciascuna prova e prima che essa incominci, e il professore della materia propone una serie di temi, tra i quali la Commissione ne sceglie tre. Fatto ciò la Commissione si reca nell'aula degli esami, dove alla presenza dei candidati si procede al sorteggio di un tema, che è subito dettato dal professore della materia.

Nel giorno medesimo il presidente trasmette i temi scelti dalla Commissione, con la indicazione di quello sorteggiato, al R. provveditore.

Art. 22.

Gli alunni dei ginnasi e licei regi e pareggiati debbono sostenere le prove degli esami di promozione e di licenza in ambedue le sessioni ordinarie nell'istituto al quale appartengono; e i candidati di scuola privata o paterna debbono sostenere le prove della sessione autunnale nello stesso istituto ove fecero quelle della sessione estiva salvo il caso che gli uni e gli altri provino al R. provveditore di aver seguita la famiglia tramutatasi effettivamente da un luogo a un altro.

Art. 23.

Nei ginnasi e licei pareggiati sono ammessi a sostenere le prove degli esami di promozione e di licenza e a godere delle esenzioni dipendenti dallo scrutinio finale, solamente gli alunni regolarmente inscritti in ciascuno istituto da non meno di sei mesi; quelli che fossero stati inscritti da tempo minore, per effetto della mutata residenza della famiglia, saranno ammessi agli esami e ai beneficii dello scrutinio finale solamente nel caso che siasi avuto per iscritto il parere favorevole del capo dell'istituto da cui provengono.

Art. 24.

La gara d'onore negli esami di licenza liceale avrà luogo nella sessione estiva e per la prova scritta che sarà designata nell'ordinanza ministeriale; a questa prova saranno ammessi solamente gli alunni dei licei regi, i quali nello scrutinio finale abbiano ottenuta la dichiarazione d'idoneità in tutte le materie e la lode in quella per cui è indetta la gara.

Art. 25.

In tutti gli esami sono assegnate alla prova del componimento italiano sei ore, e cinque a ciascuna delle altre prove scritte.

Le minute delle prove scritte saranno consegnate dai candidati insieme coi loro lavori.

In tutte le prove scritte i candidati debbono usare esclusivamente la carta che loro è fornita dalla Commissione esaminatrice e che porterà impresso il bollo dell'istituto.

Art. 26.

In tutti gli esami le prove orali debbono susseguire alle scritte.

Nelle prove orali degli esami di ammissione e di licenza ogni candidato deve rispondere su ciascuna materia almeno per un quarto d'ora; in quella degli esami di promozione almeno per dieci minuti.

La storia e la geografia saranno sempre considerate nel ginnasio superiore come due distinte materie.

Art. 27.

Le prove orali degli esami di licenza liceale sono pubbliche, e possono esser fatte per mezzo di due Sotto commissioni, l'una per le materie letterarie e l'altra per le materie scientifiche; in questo caso il capo dell'istituto assumendo la presidenza di una Sotto commissione, delega il professore più anziano di grado a presiedere l'altra.

Le prove orali degli altri esami sono fatte in privato e saranno regolate dal presidente.

Art. 28.

In tutti gli esami ginnasiali e liceali il candidato che riporta la dichiarazione d'idoneità in ciascuna materia è approvato.

Per le materie nelle quali si debbono fare prove scritte ed orali non potrà essere ammesso alle prove orali il candidato che non abbia riportato la dichiarazione di idoneità nelle prove scritte corrispondenti.

Nelle materie per le quali sono richieste prove scritte e orali, l'esame non può essere fatto in due diverse sessioni: chi per una ragione qualsiasi ha sostenuto nella prima sessione solo la prova scritta dovrà ripeterla nella seconda sessione per essere ammesso alla prova orale.

Art. 29.

Tanto nello scrutinio finale, di cui agli articoli 6, 7 e 8, quanto negli esami di cui all'articolo precedente, ai giovani che abbiano dimostrata una singolare eccellenza in una materia potrà, su proposta dell'insegnante essere dal Consiglio dei professori o dalla Commissione esaminatrice aggiunta la lode per la materia stessa.

All'esenzione dalle tasse scolastiche, di cui all'art. 4 del R. decreto 26 maggio 1891, potrà aspirare soltanto chi ottenuta in tutte le materie l'idoneità, abbia conseguito la lode nell'italiano e nel latino.

Art. 30.

Il candidato che in qualsiasi esame ginnasiale o liceale non abbia ottenuto nelle due sessioni ordinarie dello stesso anno l'ammissione o promozione o licenza cui aspirava, dovrà, ripresentandosi un altro anno, sostenere di nuovo tutte le prove prescritte per quell'esame. La stessa disposizione si applica per i candidati alla licenza liceale ammessi alle sessioni straordinarie, di cui all'art. 15 del presente decreto.

L'alunno per altro che ripete l'anno in un istituto regio o pareggiato rientra nella condizione generale degli altri alunni, e a lui sono applicabili le disposizioni degli art. 6, 7 e 8.

Art. 31.

L'alunno di un istituto regio o pareggiato che non abbia superato l'esame ginnasiale o liceale, di promozione o l'esame di licenza ginnasiale, volendo nel seguente anno scolastico continuare gli studi nello stesso istituto o in un altro, deve inscriversi nella classe in cui era prima e seguirne tutti gli insegnamenti.

Il candidato proveniente da scuola privata o paterna, che in un esame di ammissione o di licenza non abbia ottenuta l'approvazione in tutte le materie, può richiedere e ottenere dalla Commissione esaminatrice la dichiarazione di idoneità ad una delle classi precedenti. La Commissione ha per altro la facoltà di sottoporlo ad un ulteriore esperimento per quelle materie in cui non era stato approvato. La dichiarazione di idoneità così ottenuta dà diritto all'inscrizione alla classe rispettiva in qualsiasi istituto regio o pareggiato.

Art. 32.

In tutti gli esami il giudizio sulla idoneità è proposto, per ciascuna prova, dal professore della materia alla Commissione esaminatrice: se la maggioranza accetta concordemente tale giudizio, questo è definitivo; se il giudizio del proponente non è accettato, il giudizio definitivo sarà dato a maggioranza di voti con uno scrutinio palese, nel quale i commissari dissenzienti dal professore della materia dovranno motivare per iscritto il loro giudizio. In caso di parità di voti, prevarrà il giudizio del professore della materia.

Sul componimento italiano per la licenza liceale il professore della materia scriverà un breve parere, che dia ragione del giudizio proposto; e lo stesso faranno gli esaminatori che dissentano da lui.

Art. 33.

La Commissione esaminatrice o il commissario, inviato in un istituto a termini dell'art. 37, ha sotto la propria responsabilità la facoltà di annullare in tutto o in parte l'esame dei candidati che abbiano ottenuto l'iscrizione contro le disposizioni regolamentari o producendo documenti non conformi al vero, che abbiano avuto cognizione anticipata dei temi o fatto uso di libri o appunti, o che in qualsiasi modo abbiano contravvenuto alle norme che governano gli esami o conseguita per inganno l'approvazione.

Art. 34.

Le dichiarazioni d'idoneità conseguite nello scrutinio finale ed in ciascuna prova scritta o orale di esame e le attestazioni di lode saranno notate a cura del direttore o preside sopra i registri dell'istituto, i quali dovranno essere sottoscritti da tutti gli esaminatori.

Le pagelle, i certificati d'esame ed i diplomi di licenza debbono indicare le dichiarazioni d'idoneità e le attestazioni di lode riportate dal giovane, le sessioni in cui lo scrutinio o l'esame fu fatto e il risultato complessivo (*ammesso* o *non ammesso, promosso* o *non promosso, licenziato* o *non licenziato, con lode in tutte le materie* o *con lode in italiano, latino, ecc*).

I diplomi di licenza e i certificati d'esame sono rilasciati e firmati dal capo dell'istituto regio o pareggiato, e debbono portare il visto del R. provveditore agli studi.

Art. 35.

Compiuti gli esami di licenza liceale, il presidente della Commissione invia al Ministero i processi verbali relativi, i lavori scritti dei candidati, il registro delle dichiarazioni d'idoneità o delle attestazioni di lode riportate da ciascuno, ed il prospetto statistico degli esami.

Entro il mese di agosto saranno pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero i nomi dei licenziati dal liceo nella sessione estiva; entro il novembre i nomi dei licenziati nella sessione autunnale; entro il gennaio dell'anno seguente i nomi dei licenziati nelle sessioni straordinarie.

Art. 36.

La licenza ginnasiale conseguita in un istituto regio o pareggiato è il solo titolo che dia diritto all'ammissione alla prima classe del liceo; la licenza liceale conseguita in un istituto regio o pareggiato, è il solo titolo che dia diritto all'iscrizione definitiva al primo corso di facoltà nelle università e negli altri istituti superiori del regno.

Art. 37.

Il Ministero invierà ogni anno nei ginnasi e licei pareggiati un commissario per assistere a tutte le operazioni dello scrutinio finale e degli esami di ammissione, promozione e licenza di ambedue le sessioni ordinarie.

Il commissario può essere incaricato anche di esaminare in qualche materia o di presiedere Commissioni esaminatrici, ed è in generale investito, nei limiti delle leggi scolastiche, di tutte le facoltà necessarie per assicurare la regolarità degli esami.

Il commissario inviato in un istituto pareggiato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e a una diaria di lire quindici, a carico dell'ente da cui l'istituto dipende; se egli sia incaricato di presiedere Commissioni esaminatrici o di esaminare in alcuna materia, avrà inoltre diritto ad una propina.

Le stesse facoltà e diritti avranno i commissari inviati dal Ministero presso gli istituti regi.

Art. 38.

Sono abrogati gli articoli 62-110 del regolamento approvato con decreto 24 settembre 1889 e tutte le disposizioni regolamentari contrarie alle prescrizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 settembre 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero 566 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 6 luglio 1890 n. 7010 (serie 3ª), col quale è stato approvato l'ordinamento del personale amministrativo ed aggregato degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli esami al grado di contabile nell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, che dovranno aver luogo nel corrente anno, è sospesa l'esecuzione del disposto contenuto nell'art. 35, 3° comma, dell'ordinamento suddetto.

Art. 2.

Gli attuali computisti di 1ª classe nell'Amministrazione precitata, qualunque sia la data della loro nomina, ed i computisti di 2ª che abbiano almeno due anni di anzianità, potranno essere ammessi ai suddetti esami, salvo le disposizioni contenute nell'art. 35, 4° comma, del citato ordinamento.

Art. 3.

I computisti dichiarati idonei, saranno nella graduatoria classificati secondo l'ordine dei punti ottenuti nell'esame; però coloro che appartengono alla 1ª classe precederanno nella graduatoria stessa quelli di 2ª.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 21 settembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DELL'INTERNO
ED IL MINISTRO DELLA GUERRA

Viste le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia, e la necessità di una più energica repressione del malandrinaggio in quell'Isola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decretano:

Art. 1.

Le forze militari residenti in Sicilia e tutte le altre che vi fossero inviate saranno costituite in zone e sotto-zone.

Art. 2.

I luoghi, nei quali dovranno le zone o sotto-zone risiedere, e la formazione delle stesse, saranno fissati di accordo tra il generale comandante il XII Corpo d'armata e il Direttore Generale della pubblica sicurezza, uditi i Prefetti dell'Isola.

Art. 3.

Per la esecuzione del presente decreto saranno emanate apposite istruzioni dai Ministri dell'Interno e della Gnerra.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1893.

GIOLITTI.
PELLOUX.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 41

delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia

fino al dì 14 di ottobre 1893 (1)

REGIONE I. — Piemonte.

Torino — Affezione morvofarcinosa: 2 a Torino e Chivasso.
Novara — Carbonchio esantematico: 1 letale, a Livorno,
Alessandria — Febbre aftosa: pochi casi a Tonco.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Febbre aftosa: 40 bovini in 3 stalle a Sannazzaro.
Milano — Id.: in 15 stalle, di 10 comuni.
Affezione morvofarcinosa: 2 a Truccazzano.
Carbonchio: 1 letale, a Somaglia.
Brescia — Id.: bovini, morti, a Brescia.
Febbre aftosa: 5 bovini, a Remedello e Seniga.
Cremona — Id.: in 26 stalle, di 11 comuni.
Mantova — Id.: in 42, a Quistello ed Asola.
Carbonchio: 1, letale, a Carbonara.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio: 7, Torrebelvicino e Gallio.
Belluno — Febbre aftosa: in 7 stalle, a Cesio Maggiore.
Treviso — Id. 9 in 2 stalle, a Paderno d'Asolo.
Carbonchio: 1 letale, a Maser.
Padova — Carbonchio essenziale: 2 letali, ad Este.
Febbre aftosa: 2, a Trebaseleghe.
Venezia — Carbonchio: 2 letali, a Cavarzere.

REGIONE IV. — Liguria.

Genova — Carbonchio: un bovino, a Propata.

REGIONE V. — Emilia.

Reggio — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Guastalla.
Modena — Id.: 5 letali a Nonantola, Mirandola, Concordia, San Prospero.
Ferrara — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Bondeno.
Ravenna — Id.: 1 letale, a Faenza.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 2, letali, a Zola e Argile.
Pochi casi di febbre aftosa, a Varsi, Bondeno, Crevalcore e Forlì, nelle provincie di Parma, Ferrara, Bologna e Forlì.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio essenziale: 3 letali, a Gualdo Tadino, Norcia e Montefalco.

REGIONE VII. — Toscana.

Siena — Affezione morvofarcinosa: 1, ad Abbadia San Salvatore.
Tifo petecchiale dei suini: 5 letali, a Montepulciano.
Febbre aftosa: 2 letali, a Chiusdino.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Febbre aftosa e scabbie degli ovini: come al bollettino precedente.
Carbonchio: 2 letali, a Sezze e Canino.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Carbonchio: vari casi a Teano, Pietramelara, Cesa, Carinola.
Febbre aftosa: qualche caso a Teano.
Affezione morvoforcinosa: 1, a Pico.
Barbone bufalino: 44, in una mandra, a Sessa.
Napoli — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Napoli e Castellammare.
Cosenza — Febbre aftosa: 29 bovini, a Lungro.

REGIONE XI. — Sicilia.

Girgenti — Carbonchio: 2, a Licata e Campobello.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Per il Direttore della Sanità Pubblica
R. SANTOLIQUIDO.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono ad animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero sull'esito del raccolto del granturco nel 1893.

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO del 1892 — Ettolitri	Rapporto centesimale del raccolto del 1893 a quello del 1892	RACCOLTO del 1893 — Ettolitri
Regione I. Piemonte	2,794,600	123,12	3,440,600
» II. Lombardia	6,053,000	94,07	5,694,200
» III. Veneto	5,516,800	100,42	5,539,800
» IV. Liguria	122,000	111,31	135,800
» V. Emilia	3,057,900	109,05	3,334,600
» VI. Marche ed Umbria	2,429,000	123,68	3,004,300
» VII. Toscana	1,139,200	119,06	1,356,300
» VIII. Lazio	478,300	140 —	669,600
» IX. Meridionale Adriatica	1,460,300	107,74	1,573,300
» X. Meridionale Mediterranea	2,288,000	119,97	2,745,000
» XI. Sicilia	50,800	114,17	58,000
» XII. Sardegna	28,900	84,78	24,500
REGNO	25,418,800	108,49	27,576,000

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 13 corrente in Ripabottoni, provincia di Campobasso, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, addì 14 ottobre 1893.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 806826 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 5, al nome di *Molinaro* Giovannina di Luigi, minore sotto la patria potestà di detto suo padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Molinari* Giovanna di Luigi, *ora maggiore*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 settembre 1893.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 761163 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 1000 e N. 761164, per L. 155, al nome di *Rapetto* Giovanni fu Tommaso, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Rapetti* Giovanni fu Tommaso, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 settembre 1893.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 31 marzo 1895.

PROGRAMMA.

Sarà aggiudicato un premio di lire mille alla migliore memoria redatta da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina sul seguente tema.

Delle nevrosi nei militari
considerate precipuatamente sotto il rapporto medico-legale

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio, se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Le disertazioni dovranno essere inedite e scritte il lingua italiana, francese o latina, con caratteri chiaramente leggibili.

4. Potranno concorrere solamente gli ufficiali medici dell'esercito e della marina, tanto in attività di servizio quanto in aspettativa, in congedo od in ritiro. Ne sono però eccettuati i membri dell'ispettorato di sanità militare e della Commissione aggiudicatrice del premio.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da una epigrafe, la quale verrà ripetuta sopra una annessavi scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore, altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata, e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede saranno abbruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite del tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio dell'ispettorato di sanità militare è il 31 marzo 1895; quelle che pervenissero in tempo posteriore sarebbero considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *Giornale medico del R. esercito e della R. marina* dell'epigrafe delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

10. Il manoscritto delle memorie presentate al concorso apparterrà di diritto all'ispettorato di sanità militare, con piena facoltà ad esso di pubblicare, per mezzo delle stampe, quello della memoria premiata.

L'autore però della memoria premiata è altresì libero di dare, collo stesso mezzo, pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato; purchè in questo caso faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente all'aggiudicazione del premo.

Roma, il 1° ottobre 1893.

L'ispettore capo di sanità militare
CIPOLLA.

2

Il Ministro
PELLOUX.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 14 ottobre 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1[4 coperto	—	19 2	8 4
Domodossola	sereno	—	18 6	8 0
Milano	sereno	—	20 3	10 7
Verona	sereno	—	23 9	12 0
Venezia	sereno	calmo	21 5	12 0
Torino	1[4 coperto	—	19 0	10 8
Alessandria	1[4 coperto	—	20 0	9 1
Parma	sereno	—	21 0	12 3
Modena	sereno	—	21 4	12 1
Genova	1[4 coperto	calmo	20 3	15 1
Forlì	sereno	—	20 9	12 0
Pesaro	sereno	calmo	19 7	10 0
Porto Maurizio	sereno	calmo	21 3	12 5
Firenze	1[4 coperto	—	20 7	10 7
Urbino	sereno	—	17 8	11 3
Ancona	1[4 coperto	legg. mosso	20 0	10 5
Livorno	1[4 coperto	calmo	20 6	12 0
Perugia	1[4 coperto	—	19 6	12 0
Camerino	sereno	—	17 2	10 1
Chieti	sereno	—	20 0	14 8
Aquila	1[4 coperto	—	20 3	7 1
Roma	1[4 coperto	—	23 8	10 8
Agnone	1[4 coperto	—	20 2	9 3
Foggia	—	—	—	—
Bari	1[4 coperto	calmo	20 1	1[illegible] 6
Napoli	sereno	calmo	22 0	15 2
Potenza	3[4 coperto	—	18 9	9 9
Lecce	1[4 coperto	—	23 6	14 0
Cosenza	1[4 coperto	—	23 6	13 2
Cagliari	1[4 coperto	calmo	25 8	17 4
Reggio Calabria	coperto	calmo	23 [illegible]	20 0
Palermo	1[2 coperto	legg. mosso	2[illegible] 9	13 9
Catania	sereno	calmo	24 2	16 9
Caltanissetta	sereno	—	22 5	12 8
Siracusa	1[4 coperto	calmo	24 3	16 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 14 ottobre 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764.7
Umidità relativa a mezzodì. 37
Vento a mezzodì . . . . . . W calmo.
Cielo. . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 23,°8. Minimo 10,°8.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 14 ottobre 1893.

In Europa pressione piuttosto bassa alle latitudini settentrionali, sensibilmente elevata intorno alla Svizzera e Francia meridionale. Lapponia 745; Ebridi 750; Svizzera 769.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito; cielo poco nuvoloso o sereno; venti generalmente deboli al quarto quadrante; temperatura mite.

Stamane: cielo poco coperto o sereno; venti deboli del 4° quadrante; barometro a 764 mm. nel basso Adriatico, a 766 in Sardegna.

Mare mosso nel Canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli a freschi del quarto quadrante; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 15 ottobre 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1|2 coperto	—	19 1	8 0
Domodossola	sereno	—	18 0	8 0
Milano	3|4 coperto	—	20 4	10 3
Verona	coperto	—	23 0	12 0
Venezia	sereno	calmo	21 1	14 8
Torino	coperto	—	19 4	10 9
Alessandria	coperto	—	20 4	11 5
Parma	coperto	—	22 0	12 8
Modena	coperto	—	21 5	12 2
Genova	coperto	calmo	20 6	16 6
Forlì	1|2 coperto	—	21 0	12 9
Pesaro	3|4 coperto	calmo	20 0	11 5
Porto Maurizio	coperto	agitato	22 7	14 8
Firenze	coperto	—	21 0	12 2
Urbino	3|4 coperto	—	28 4	12 6
Ancona	3|4 coperto	calmo	20 6	15 9
Livorno	coperto	calmo	21 4	14 4
Perugia	coperto	—	20 5	12 0
Camerino	—	—	—	—
Chieti	sereno	—	19 8	14 6
Aquila	3|4 coperto	—	20 7	7 0
Roma	velato	—	23 8	11 0
Agnone	sereno	—	19 6	9 8
Foggia	caliginoso	—	24 1	12 8
Bari	3|4 coperto	calmo	20 7	12 5
Napoli	1|2 coperto	calmo	21 4	15 2
Potenza	3|4 coperto	—	18 0	9 9
Lecce	1|4 coperto	—	22 2	13 0
Cosenza	1|4 coperto	—	23 0	12 8
Cagliari	1|2 coperto	calmo	25 0	16 2
Reggio Calabria	1|2 coperto	calmo	23 9	19 8
Palermo	1|2 coperto	legg. mosso	26 7	14 0
Catania	sereno	calmo	25 2	17 5
Caltanissetta	sereno	—	21 5	13 0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	23 3	17 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 15 ottobre 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì 763,2
Umidità relativa a mezzodì 48
Vento a mezzodì . . . . . . W calmo.
Cielo . . . . velato.
Termometro centigrado { Massimo 23°,3. Minimo 11°,0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 15 ottobre 1893.

In Europa depressione al Nord della Russia e Scandinavia; pressione alquanto elevata sulla regione orientale della Francia. Haparanda 743, Mosca 748, Pietroburgo 750, Amburgo 756, Clermont e Ginevra 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario estremo Sud; disceso da 1 a 5 mm. da Sud e Nord; cielo poco coperto o sereno; venti deboli generalmente del 4° quadrante, temperatura mite.

Stamani: cielo coperto al Nord, vario o sereno altrove; venti deboli del terzo e quarto quadrante; barometro a 761 mm. Venezia, 763 Genova, Firenze, 764 Roma, Napoli, Cosenza, 765 Cagliari, Palermo.

Mare agitato a Portomaurizio mosso a Civitavecchia, calmo altrove.

Probabilità: venti deboli meridionali; cielo coperto al Nord, vario altrove.

PARTE NON UFFICIALE

CONSORZIO NAZIONALE

Il *Bollettino Ufficiale* del Consorzio, Nazionale nei nn. 8 e 9 del 15 agosto e 15 settembre 1893, pubblica i seguenti pagamenti per antiche offerte:

Municipio di Camposano, L. 100.
Municipio di Bellona, lire 117,20.
Municipio di Saviano (già Sirico), lire 50.
Borgheggiani Giuseppe, lire 32,52.
Ispettore scolastico per vari oblatori, lire 331,53.
Martucci Alessandro, lire 50.
Dona Filippo, lire 40.
Corsini Pricone, lire 32,52.
Municipio di Taurano, lire 10.
Municipio di Cautano, lire 25.
Municipio di Cautano, lire 25.
Municipio di Cautano, lire 25.
Provincia di Benevento, lire 1000.
Municipio di Santo Stefano-Magra, lire 100.
Cosenz comm. Enrico, generale, Senatore del Regno, lire 100.
Municipio di Milazzo, lire 100.
Congrega di carità di Cava dei Tirreni, lire 50.
Municipio di Tramonti, lire 50.
Municipio di Sant'Apollinare, lire 25.
Municipio di Caldarola, lire 50.
Municipio di Camerino, lire 250.
Municipio di Pagani, lire 518.
Municipio di Lucera, lire 400.
Municipio di Borgotaro, lire 200.
Provincia di Ascoli Piceno, lire 500.
Municipio di Carapelle Calvisio, lire 6.
Municipio di Frasso-Telesino, lire 50.

Municipio di Nicastro, lire 300.
Municipio di Mussomeli, lire 100.
Società operaia « Francesco Bussone » in Carmagnola, lire 200.
Cassa di risparmio di Piacenza, lire 500.
Municipio di Torre del Greco, lire 500.
Congrega di carità di Santa Lucia di Serino, lire 10.
Municipio di Mormanno, lire 200.
Municipio di Bovino, lire 100.
Municipio di Cursi, lire 20.
Municipio di S. Mauro Marchesato, lire 100.
Municipio di Riccia, lire 800.
Provincia di Catania, lire 4000.
Municipio di Villacidro, lire 30.
Regia Basilica Palatina di S. Nicola in Bari, lire 1000.
Municipio di Ancona, lire 100.
Provincia di Grosseto, lire 3[illegible]0.
Municipio di Calestano, lire 20.
Municipio di Noale, lire 20.
Municipio di Sant'Ilario d'Enza, lire 10.
Municipio di Cossoine, lire 10.
Municipio di San Giovanni in Persiceto, lire 20.
Municipio di Suzzara, lire 20.
Municipio di Mercato Saraceno, lire 5.
Municipio di Gavorrano, lire 50.
Municipio di Auguillara Veneta, lire 10.
Municipio di Boscotrecase, lire 10.
Grosoli dott. Giustiniano (Legato), lire 10.
Municipio di Fossombrone, lire 10.
Municipio di Monticelli d'Ongina, lire 10.
Municipio di Govone, lire 10.
Municipio di Paitone, lire 5.
Municipio di Drizzona, lire 5.
Municipio di Sernaglia, lire 50.
Municipio di Mareno di Piave, lire 10.
Rastrelli Cesare, lire 5.
Municipio di Rosà, lire 10.
Municipio di Ravarino, lire 10.
Municipio di Casagiove, lire 10.
Rizzetti teologo cav. avv. Giacomo, lire 200.
Albergante Giuseppe, capitano in ritiro, lire 10.
Cinzano cav. Francesco (eredi), lire 2000.
Marchisio cav. Gaetano, lire 10.
Provincia di Napoli, lire 10,000.
Copperi cav. avv. G. B., lire 60.
Copperi avv. Carlo Alberto, lire 5.
Avondo Ermenegildo, lire 100.
Municipio di Vieste, lire 400.
Municipio di Montevarchi, lire 32,40.
Roveda cav. Filippo, lire 1000.
Municipio di Salza Irpina, lire 10.
Municipio di Terruggia, lire 56.
Provincia di Chieti, lire 1000.
Sacerdote Emanuel, lire 250.
Festa Teobaldo (eredi), lire 50.
Congrega di carità di Montoro Inferiore, lire 200.
Municipio di Montejasi, lire 10.
Municipio di Marcianise, lire 250.
Municipio di Candela, lire 50.
Municipio di Assisi, lire 1000.
Municipio di Carceri, lire 10.
Municipio di Barone, lire 5.
Municipio di Piacenza d'Adige, lire 5.
Municipio di Ponso, lire 5.
De Margarit-Albrizzi contessa Elsa, lire 5.
Municipio di Sant'Urbano, lire 5.
Municipio di Ospedaletto Euganeo, lire 5.
Municipio di Este, lire 30.
Regazzola dottor Girolamo, lire 2.
Municipio di Pianiga, lire 10.
Municipio di Barletta, lire 200.
Municipio di Cammarata, lire 10.
Municipio di Canaro, lire 10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BRESCIA, 15. — Alle ore 4,20 pom., reduci da San Marlino, giunsero le LL. MM. ed i principi, e furono ricevuti dalle autorità, colle quali si intrattennero cordialmente.

Lungo tutta la linea la famiglia reale fu fatta segno a prolungate ovazioni da parte delle popolazioni.

Alle ore 4,30 il treno reale ripartì per Milano, fra le entusiastiche acclamazioni dell'immensa folla stipata sotto la tettoia e nelle adiacenze della stazione.

Le signore sventolavano i fazzoletti.

MILANO, 15. — Il treno reale tornò da San Martino della Battaglia alle ore 5,45 pom.

Le LL. MM. furono ossequiate alla stazione dalle autorità.

Dal treno reale scesero il ministro Racchia ed i generali di questa guarnigione.

Il treno reale è ripartito per Monza alle ore 5,50 pom.

Durante la breve fermata la musica del 39° fanteria suonava la marcia reale.

Molta folla si pigiava sotto la tettoia della stazione ed acclamò ripetutamente e calorosamente i Sovrani.

MONZA, 15. — Il Re, la Regina, il principe di Napoli ed il duca d'Aosta, coi dignitari di Corte, tornarono alle ore 6 pom. da San Martino della Battaglia.

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 15. — Tempo bello. L'affluenza della popolazione è numerosa. I treni arrivano rigurgitando di forestieri.

La stazione di San Martino è sfarzosamente addobbata.

Le Associazioni presenti sono 147, fra cui 113 militari.

Grande animazione in attesa dell'arrivo delle LL. MM. il Re e la Regina.

Tutta Italia è rappresentata alla cerimonia.

Assisteranno alla cerimonia le rappresentanze del Senato e della Camere. Moltissimi Prefetti, Generali, Sindaci e gli addetti militari delle ambasciate austro-ungarica e francese.

SOFIA, 15. — La Sobraine è stata convocata per il 15[27.

LE HAVRE, 15. — L'arciduca Ferdinando d'Austria è qui arrivato, proveniente da New-York

BUCAREST, 15. — La Principessa ereditaria ha partorito felicemente un maschio.

CORFU', 16. — L'ammiraglio Seymour, con sei corazzate, è salpato nel pomeriggio diretto a Taranto.

BUENOS-AYRES, 15. — Continuano esili. Lo stato d'assedio fu prorogato al — dicembre.

RIO-JANEIRO, 15. — Vennero eseguiti parecchi arresti. Le navi ed i forti insorti furono dichiarati fuori della legge.

La corazzata *Sette Settembre* si è arenata sulla costa. Il Governo se n'è impadronito.

BRESCIA, 15. — Stasera, alle ore 7, è giunto il Presidente del Consiglio, on. Giolitti; pernotterà alla Prefettura e domattina si recherà sul lago di Garda.

TARANTO, 16. — Alle ore 7,30 ant. una torpediniera è partita da qui con otto ufficiali della marina italiana.

Due di essi, a nome del contrammiraglio Turi e Corsi, daranno il benvenuto al vice-ammiraglio Seymour, comandante la squadra inglese formata da sei legni.

Gli altri sei ufficiali ciascuno salirà su di una nave della detta squadra per fare altrettanto verso gli ufficiali della Marina Britannica.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 ottobre 1893

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida	93,65 62 1[2 60	93,65 3[4	93,87 1[2 85 82 1[2 85		— —
	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	93,67 1[2 93,70				— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 ottob. 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —
	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			57 — 1
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 50 2
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			90 — 3
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			102 — 4
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			110 —
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.					
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			—
1 ottob. 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			430 — 5
»	500	500	» 4 0[0 2.a e 3.a Emissione		— —			425 — 6
1 giugno 93	500	500	» Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottob. 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			410 — 7
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			493 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			496 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			638 —
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			508 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottob. 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
3 agosto 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1240 —
1 genn. 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	270 1[2 271		— —
1 genn 91	500	500	» » di Roma		— —			260 —
1 » 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			120 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. Italiano (an.		— —	388 389 388,50		— —
»	500	500	» » » » » (nuove)		— —			— —
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			690 —
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1(6) —
1 genn. 93	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			174 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	59		— —
1 » 90	150	150	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			118 —
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
1 » 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			295 —
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			184
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			314 —
1 genn. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			120 —
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			200 —
1 » 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			20 —
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			205 —
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			41 —
»	250	250	» » di Credito e d'Ind. Edilizia		— —			— —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
1 genn 93	100	100	Az. Fondiaria Incendi		— —			75 —
»	250	125	» Fondiaria Vita		— —			235 —
			Obbligazioni diverse.					
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			205 —
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —
»	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —
1 ottob. 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			355 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			162 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			513 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottob 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ottob. 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			

OSSERVAZIONI

1) ex £. 1,30 — 2) id. £. 2,17 — 3) id. £. 2,17 — 4) id. £. 2,17 — 5) id. £. 10 — 6) id. £. 10 — 7) id. £. 10,68.

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

13 ottobre 1893.

Consolidato 5 0[0 . . . . . L. 93 826
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 650
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 58 112
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 56 812

Il Vice Presidente. ff di Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		111 37 1[2
	Parigi	Cheques		112
3 1/2	Londra	90 giorni		28 01
	»	60 giorni		
	»	Cheques		28 20
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . 28 ottobre
Prezzi di compensazione . . . . 29 »
Compensazione . . . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1893.

Rendita 5 0[0	94 —
» 3 0[0	59 50
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	110 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	422 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —
Az. Fer. Meridionali	640 —
» » Mediterranee	510 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1240 —
» » Romana	400 —
» » Generale	284 —
» Banco di Roma	300 —
Az. Banca Tiberina	15 —
» » In. e Com. (an.)	160 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	405 —
» » » Merid.	— —
» » Gaz	680 —
» » Acqua Marcia	1080 —
» » Condot. d'ac.	200 —
» » Gen. Illumin.	300 —
» » Tramway Om.	195 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	125 —
» » Immobiliare.	59 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	205 —
» » Mat. Later.	135 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	305
» » Metallurgica Italiana.	120 —
» » della Piccola Borsa	202 —
» » Caoutchouc	20 —
» » An. Piem. di Elettr.	205 —
» » Risanamen.	38 —
» » Cr. Ind. Ed.	— —
» » Fondiar. incendi	75 —
» » Fond. Vita.	235 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	355 —
» » » 4 0[0	162 —
» » Ferroviarie	295 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —

TUMINO RAFFAELE *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.